

La Mediazione Civile E Commerciale in Italia

La mediazione - Le tipologie - Il mediatore - Gli organismi di mediazione

Rev. 01/20

2020

LA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE (D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010)

Il 21 marzo 2011 è entrata in vigore la riforma che introduce anche in Italia il sistema della Mediazione Civile che si affianca alla riforma del Processo Civile e al Programma di Digitalizzazione della Giustizia con cui si è inteso intervenire nella fase di lavorazione delle cause.

L'obiettivo principale della riforma è stata la riduzione del flusso in ingresso di nuove cause nel sistema Giustizia, offrendo al cittadino uno strumento più semplice e veloce per risolvere le controversie con tempi molto brevi (non oltre 3 mesi) e costi molto contenuti e certi.

La mediazione è l'attività professionale svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa.

In pratica due o più parti, assistite dai rispettivi avvocati quando la mediazione è condizione di procedibilità in giudizio, si incontrano presso un Organismo di Mediazione accreditato dal Ministero della Giustizia per cercare un accordo attraverso il fondamentale intervento del Mediatore Professionista.

La mediazione costituisce sicuramente la migliore ed unica alternativa alle lunghe e costosissime cause in Tribunale dove spesso, dopo anni di udienze, tutti si sentono sconfitti e nessuno vincitore.

TIPOLOGIE DI MEDIAZIONI CIVILI E COMMERCIALI

A) MEDIAZIONE OBBLIGATORIA

La mediazione è condizione di procedibilità (deve essere obbligatoriamente tentata prima di poter andare in giudizio) nei casi di una controversia in materia di:

diritti reali (proprietà, usufrutto, usucapione, compravendite immobiliari ecc.);

divisione e successioni ereditarie;

patti di famiglia;

locazione e comodato;

affitto di aziende

risarcimento danni da responsabilità medica e sanitaria;

diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;

contratti assicurativi, bancari e finanziari;

condominio

Il verbale di conciliazione che riporta l'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e le cui firme sono autenticate dal Mediatore, costituisce titolo esecutivo per le parti.

B) LA MEDIAZIONE SU CLAUSOLA CONTRATTUALE O STATUTARIA (c.d. clausole compromissorie)

Se il contratto fra le parti o lo statuto societario prevedono una clausola compromissoria di mediazione, con la quale le parti si impegnano, nel caso di controversie, a esperire un tentativo di mediazione prima di ricorrere ad azioni legali, tale tentativo dovrà essere obbligatoriamente esperito dalle parti a pena di improcedibilità nel successivo giudizio.

Il verbale di conciliazione che riporta l'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e le cui firme sono autenticate dal Mediatore, costituisce titolo esecutivo per le parti.

C) LA MEDIAZIONE DEMANDATA DAL GIUDICE

Gli stessi Giudici possono, durante il giudizio ordinario in Tribunale ed in Appello, inviare con ordinanza le parti presso un Organismo di Mediazione ogni volta che ravvisino l'utilità di avviare un procedimento di mediazione fra le parti.

Anche in questo caso la mediazione è condizione di procedibilità per il giudizio.

Il verbale di conciliazione che riporta l'accordo raggiunto, sottoscritto dalle parti e dai loro avvocati e le cui firme sono autenticate dal Mediatore, costituisce titolo esecutivo per le parti.

D) LA MEDIAZIONE VOLONTARIA

Per tutte le controversie relative a diritti disponibili è comunque possibile esperire un procedimento di mediazione volontario che in caso di successo porterà comunque un notevole risparmio di tempo e di denaro alle parti.

Il verbale di conciliazione che riporta l'accordo raggiunto, omologato dal Presidente del Tribunale di competenza, costituisce titolo esecutivo per le parti.

IL MEDIATORE

Il mediatore è un professionista con requisiti di onorabilità, competenza, terzietà ed imparzialità che, individualmente o collegialmente, svolge la mediazione rimanendo privo, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari dell'ufficio di mediazione.

Il suo compito è quello di aiutare le parti in lite a trovare una soluzione soddisfacente per entrambe al contenzioso, portandole al raggiungimento di un accordo condiviso ed evitando quindi il ricorso al Giudice.

I mediatori, generici o specializzati in diritto internazionale o del consumo, possono operare esclusivamente presso gli Organismi di Mediazione e solo dopo aver frequentato un percorso formativo specifico tenuto da formatori accreditati ed inseriti nell'elenco dei soggetti e degli Enti abilitati a tenere corsi di formazione per Mediatori istituito e tenuto presso il Ministero della Giustizia.

GLI ORGANISMI DI MEDIAZIONE

Gli Organismi di Mediazione sono enti pubblici o privati abilitati a svolgere il procedimento di mediazione e iscritti nell'apposito registro degli Organismi di Mediazione tenuto dal Ministero della Giustizia.

Il registro è istituito e tenuto presso il Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero e ne è responsabile il Direttore Generale della giustizia civile ovvero un suo delegato avente qualifica dirigenziale e che esercita poteri di vigilanza e controllo.

I criteri e le modalità di iscrizione nel registro degli Organismi di Mediazione e nell'elenco degli Enti di formazione sono fissati con D.M n. 180 del 18 ottobre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 258 del 4 novembre 2010, che attua quanto previsto dal D.Lgs. n. 28 del 4 marzo 2010.

Gli Enti abilitati a svolgere la mediazione possono essere pubblici o privati (società, associazioni), ovvero organi o articolazioni interne degli Enti medesimi (camere di conciliazione istituite dalle Camere di commercio, organismi non autonomi di società). Prima di concedere l'accreditamento a un Ente privato, il Responsabile del registro deve vagliare anche i requisiti di onorabilità di tutti i soci (o associati), degli amministratori e dei rappresentanti degli organismi.

Ogni organismo deve dotarsi di un regolamento e di un codice etico , comunicati al Ministero della Giustizia, che garantiscano i requisiti di terzietà, imparzialità e riservatezza di chi svolge il procedimento di mediazione.

Le indennità che le parti dovranno pagare per il procedimento devono rientrare nelle tabelle fissate dal Ministero ed essere comunicate al Responsabile del registro.